



COMUNE DI CESSAPALOMBO

Provincia di Macerata

Comune decorato di Croce al Valor Militare

62020 Via Mazzini, 2 ☎ 0733907132 📠 0733907085 P.Iva 00242710432

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONDONO DELLA TARSU

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 14 del 12.05.2010

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI

Art.1 Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, recante i provvedimenti di sanatoria per il tributo locale TARSU, è adottato in applicazione alle disposizioni dell'art.13 della legge 27.12.02, n.289 (legge finanziaria 2003).

2. Con il presente atto, il Comune di Cessapalombo intende introdurre, in relazione alla TARSU, norme che consentono ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente.

3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per l'adesione al condono della TARSU, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Art.2 Oggetto del regolamento

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge 289/02, sono oggetto della presente sanatoria i seguenti tributi comunali:

- la tassa per lo smaltimento dei tributi solidi urbani, disciplinata dal D.Lg.vo 15 novembre 1993, n.507 e dal relativo regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 05.12 1995 e modificato con atti di Consiglio Comunale n.15 del 27.02.1996 e n. 3 del 22.04.2010.

TITOLO II DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

Art. 3 Periodi d'imposta oggetto della sanatoria

1. Per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono ammessi alla definizione gli anni d'imposta non prescritti ai sensi dell'art. 1 comma 161 legge 296 del 27 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lg.vo 15 novembre 1993 n.507 ed al vigente regolamento comunale. E' consentita la regolarizzazione delle fattispecie impositive individuate dall'art. 1 comma 340 L.311/2004.

Art. 4

Contribuenti ammessi

1. Si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d'imposta indicati nel precedente articolo.
3. In ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta contemplati dalla normativa in esame.
4. Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato sentito il comitato dei creditori e, quando possibile, anche soggetto fallito, ai sensi dell'art. 35 della legge fallimentare.
5. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche i commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa, ed i commissari dell'amministrazione straordinaria.

Art. 5

Contribuenti esclusi

1. Non possono essere ammessi alla definizione agevolata disciplinata dal presente Titolo II, i contribuenti che hanno già ricevuto la notifica di un avviso di liquidazione e/o accertamento per gli anni in oggetto del condono alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6

Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi

1. Al fine di poter aderire alle presenti disposizioni, il contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 4, sarà invitato a presentare istanza, in carta libera, su apposita modulistica, disponibile presso l'ufficio tributi;
2. La modulistica, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 4, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) generalità del contribuente e/o del soggetto che presenta l'istanza in sua vece;
 - b) domicilio dei suddetti soggetti e luogo a cui far pervenire le eventuali comunicazioni;
 - c) indicazioni dei locali e/o aree scoperte occupati o detenuti, a qualsiasi uso adibiti e delle relative superfici, oggetto di condoni.
3. Detti moduli devono essere consegnati all'ufficio protocollo entro e non oltre il 30 Ottobre 2010 per gli anni 2005 e 2006 ed entro il 30 Ottobre 2011 per gli anni 2007- 2008 e 2009, mediante consegna a mano o con spedizione raccomandata tramite il servizio postale.

4. Nell'ipotesi di trasmissione con servizio postale, l'istanza considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro postale.

5. Nell'ipotesi di mancata adesione alla proposta di condono, l'Ufficio Tributi procederà all'accertamento con applicazione dell'intera imposta, addizionale, sanzioni ed interessi.

Art. 7

Modalità di calcolo delle somme dovute

1. Le somme dovute per la TARSU, per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione, sono determinate come segue:

- l'imposta è interamente dovuta
- le addizionali ECA e provinciale sono interamente dovute
- le sanzioni non sono dovute
- gli interessi non sono dovuti

Art. 8

Modalità di versamento delle somme dovute

1. Le somme dovute, calcolate secondo le modalità del precedente articolo 7, devono essere versate entro e non oltre il 30 Novembre 2010 per gli anni 2005 e 2006 ed entro e non oltre il 30 Novembre 2011 per gli anni 2007, 2008 e 2009, presso la Tesoreria comunale Banca delle Marche-Filiale di Caldarola o mediante versamento su c/c postale n.14489629 intestato al Comune di Cessapalombo, servizio tributi TARSU.

Ar. 9

Rateizzazione

1. Nel caso in cui la somma dovuta dal contribuente per ciascun dei due periodi di accertamento che si intende sanare, sia superiore ad € 100,00, è possibile concordare con l'ufficio tributi un piano di rateizzazione.

Art. 10

Preclusione all'accertamento

1. Il perfezionamento della procedura di definizione degli anni pregressi consente di limitare il potere di accertamento dell'ufficio tributi nei confronti del contribuente.

2. In particolare non può essere promossa alcuna azione di accertamento per ogni periodo d'imposta per il quale il contribuente ha aderito alla definizione disciplinata dal presente titolo.

Ar.11
Effetti della definizione degli anni pregressi

- 1.La definizione agevolata si perfeziona, a pena di inammissibilità, con la presentazione della ricevuta dell'avvenuto pagamento del corrispondente tributo dovuto.
- 2.Il mancato rispetto anche di una sola delle scadenze comporterà la decadenza dai benefici del condono.
- 3.Il Comune, per la fattispecie di cui al precedente comma, nei casi di omissione e/o insufficiente versamento degli importi definiti, si riserva la possibilità di attivare le procedure di accertamento entro i termini di decadenza previsti dalle disposizioni normative in materia di Tributi locali.
- 4.Non si fa luogo al rimborso delle somme pagate che, comunque verranno considerate come acconti in ipotesi di accertamento da parte dell'ufficio competente .

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12
Norme finali

- 1.La giunta comunale è autorizzata ad adottare tutti gli atti ritenuti necessari per garantire la migliore organizzazione nella gestione di tutte le procedure connesse all'adozione del presente regolamento.
- 2.Per quanto non previsto dal presente regolamento , si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 13
Entrata in Vigore

- 1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.